INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 10/03/2015

Circolare n. 54

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione tra l'INPS e la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)*

dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

In data 18 dicembre 2014 tra l'INPS e la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. (all. n. 1).

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull'avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l'Istituto indicherà l'ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: "quota associativa Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)".

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L'Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili, per le Strutture INPS territorialmente competenti, i dati ricevuti dall'Organizzazione sindacale affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati in loro possesso.

Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), verranno presentate dall'Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati attualizzati, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,20
- Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99
- Riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale € 0,17

La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), dovrà pervenire all'Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori

(F.A.S.P.I.), si istituisce il seguente conto:

GPN25149 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.).

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Si comunica che la sede della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) è in viale di Trastevere n.60 – Roma (RM).

Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.